



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**  
**SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

ATTORI IN OPPOSIZIONE

contro

[REDACTED] **NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATRICE SPECIALE DELLA**  
[REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice dott. [REDACTED],  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED],  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Vista la ritualità della notificazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del pedissequo decreto di convocazione delle parti all'udienza del [REDACTED];

visto che all'udienza del [REDACTED] parte opponente insisteva per la conferma del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mentre nessuno compariva per parte opposta;

ritenuto che il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta *inaudita altera parte*, meriti conferma in quanto:

i noti principi in materia di anatocismo recepiti dalla giurisprudenza di legittimità trovano applicazione anche in materia di mutuo fondiario, assistito da ipoteca sul bene immobile, con la conseguenza divisata dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014) per cui *“il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario”*;



l'articolo 3 del contratto di mutuo, nel prevedere un tasso di mora sull'intera rata (ivi compresa la quota di interessi), non appare conforme all'art. 1283 cod.civ. come sopra interpretato dalla Corte di Cassazione;

il lamentato addebito di tassi usurari, basato su consulenza tecnica di parte, in mancanza di sicuri riscontri probatori circa la conformità degli interessi addebitati al c.d. tasso soglia, rende plausibile la sospensione dell'efficacia del titolo stragiudiziale nelle more degli accertamenti tecnici necessari per poter pienamente apprezzare la legittimità ex artt. 1283 e 1815 cod.civ. dell'esigibilità della somma precettata;

l'incertezza sull'esigibilità della somma precettata, suffragata da consulenza tecnica di parte, rende l'opposizione non manifestamente destituita di fondamento giuridico;

l'omessa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esporrebbe i debitori opposenti a subire un'esecuzione forzata per ingente importo, in presenza di gravi dubbi sulla sua legittimità;

**P.Q.M.**

conferma il decreto di sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva del titolo del [REDACTED]

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Genova, [REDACTED]

Il Giudice  
dott. [REDACTED]

